

(N. 1457)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro dei Trasporti**

(D'ARAGONA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1950

Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, il quale era stato preceduto dall'altro n. 1050 dell'11 luglio 1937, all'articolo 5 prevedeva, fra l'altro, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina impiegata nell'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza.

La disposizione rimase in vigore fino al settembre 1943, quando, cessata, a seguito dei noti avvenimenti bellici, la circolazione delle autovetture di noleggio da piazza, mancò il titolo per far luogo al rimborso.

A seguito, poi, del riordinamento del regime fiscale dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con decreto luogotenenziale legi-

slativo, n. 223 del 26 aprile 1945, furono soppresse, con l'articolo 3 dell'allegato I, alcune agevolazioni fiscali accordate ai prodotti petroliferi, e, tra queste, quella riguardante il rimborso delle imposte di fabbricazione a favore dei tassisti.

A distanza di qualche anno, appena completata la riattrezzatura delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, cominciarono a pervenire richieste dirette al ripristino delle agevolazioni, richieste giustificate dallo aumentato costo della benzina, dai maggiori costi di esercizio, dalle diminuite entrate per essersi rarefatti i servizi, ecc.

Non mancarono pubbliche dimostrazioni ed

agitazioni, minacce di sciopero; ma l'Amministrazione, in perfetto accordo col Ministero del bilancio e del tesoro, non ravvisò la opportunità di far luogo all'accoglimento della richiesta, perchè ciò avrebbe reso meno efficiente il disposto aumento delle imposte di fabbricazione, aumento al quale erasi addivenuto per venire incontro alle riconosciute necessità del bilancio statale.

Le insistenze non pertanto aumentarono; intervennero il Ministero dell'industria e del commercio nonché quello dei trasporti a perorare la causa dei tassisti; fu allora che si è ritenuto di riesaminare la questione e, a conclusione di tale riesame, allo scopo di ridurre qualche constatato disagio della categoria, si

è convenuto di consentire il beneficio solo per l'anno 1949, limitando il rimborso a lire 20 per ogni litro di benzina, in ragione quindi di venticinque volte circa la misura prebellica. Tale rimborso viene stabilito in base al consumo medio di:

a) litri 5 al giorno per le vetture circolanti nei Comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti;

b) litri 3 al giorno per le vetture circolanti nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 2 al giorno per le vetture circolanti nei Comuni con popolazione da 100.000 abitanti o meno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza — compresi i motoscafi nelle località dove essi sostituiscono le vetture da piazza — munite della prescritta licenza dell'Autorità comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1° gennaio 1949.

L'agevolazione sarà concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:

1° — litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

2° — litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

3° — litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

Art. 2.

L'onere derivante dal presente provvedimento, nell'importo massimo di lire 215 milioni, verrà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle entrate recate dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio-esercizio 1949-1950.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.